



Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro

Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione

DELIBERA N. 11 del 27 febbraio 2026

IL COMITATO PER I RICORSI DI CONDIZIONALITA'
ex articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015

VISTO il decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183" e, in particolare, l'articolo 21, comma 12 che prevede l'istituzione di un comitato con la partecipazione delle parti sociali per decidere sui provvedimenti adottati dal centro per l'impiego ai sensi del comma 10 del predetto articolo;

VISTA la delibera n. 18 del 26 luglio 2017 del Consiglio di Amministrazione Anpal che istituisce il Comitato per i ricorsi di condizionalità in seno all'ANPAL di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150;

VISTO il decreto legge n. 75 del 22 giugno 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 10 agosto 2023 e, in particolare, l'articolo 3, commi 1 e 2, che prevede, tra l'altro, l'attribuzione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle funzioni svolte dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché la soppressione di ANPAL a decorrere dalla medesima data;

VISTO il DPCM n. 230 del 22 novembre 2023 di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli uffici di diretta collaborazione, entrato in vigore in data 01 marzo 2024, che all'articolo 26 definisce le funzioni della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione;

VISTO il DPCM 28 dicembre 2023, ammesso alla registrazione dalla Corte dei Conti in data 16 gennaio 2024 al n. 61, con il quale viene conferito, al dott. Massimo Temussi, l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, nell'ambito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il decreto n. 409 del 14 novembre 2024 del Direttore della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, istitutivo del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del D. Lgs 14 settembre 2015, n. 150 in seno al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (da qui in avanti Comitato) e in particolare, l'art. 1 che definisce la composizione del Comitato;

VISTO il DPCM del 23 dicembre 2024, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti in data 31 gennaio 2025 al n. 85, con il quale viene conferito, al dott. Massimo Temussi, l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione nell'ambito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il decreto n. 38 del 13 febbraio 2025 del Direttore della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione, Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di nomina dei componenti del Comitato;

VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 29 del 7 marzo 2025 che individua gli uffici dirigenziali di livello non generale nell'ambito dei Dipartimenti e delle Direzioni generali attribuendo alla Divisione V della Direzione generale delle Politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione la gestione del Comitato ricorsi condizionalità, ex art. 21, comma 12, Dlgs. n. 150/2015;

VISTA la Delibera n. 1 del 22 maggio 2025 del Comitato per i ricorsi di condizionalità recante l'approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato, delle indicazioni sulle modalità di presentazione dei ricorsi al Comitato, del modulo di presentazione dei ricorsi al Comitato, dei criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato;

VISTO il decreto n. 270 del 13 giugno 2025 del Direttore della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione, Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di conferimento dell'incarico di titolarità della Divisione V al dott. Alessandro Gaetani;

VISTO il decreto n. 306 del 09 luglio 2025 del Direttore della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione, Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di sostituzione dei componenti del Comitato;

TENUTO CONTO che il dott. Alessandro Gaetani in qualità di membro supplente del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in seno al Comitato, assume le funzioni di Presidente del Comitato stesso in sostituzione del membro titolare dott. Massimo Temussi;

CONSIDERATI i ricorsi acquisiti con prot.:

- 1) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0020282.10-10-2025;
- 2) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0021231.22-10-2025;
- 3) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0020939.20-10-2025;
- 4) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0021232.22-10-2025;
- 5) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0020293.10-10-2025;
- 6) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0019488.01-10-2025;
- 7) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0021288.22-10-2025;
- 8) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0021215.22-10-2025;
- 9) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0020312.13-10-2025;
- 10) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0020275.10-10-2025;
- 11) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0020280.10-10-2025;
- 12) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0020274.10-10-2025;
- 13) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0021282.22-10-2025;
- 14) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0020281.10-10-2025;
- 15) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0021954.30-10-2025;

- 16) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0021956.30-10-2025;
- 17) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0020058.08-10-2025;
- 18) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0020553.14-10-2025;
- 19) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0021281.22-10-2025.

Il Comitato procede all'esame, nell'ambito della riunione del 27 febbraio 2026, dei ricorsi in parola.

1) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0020282.10-10-2025, il Comitato accoglie il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio prot. n. 28184 del 17/07/2025 per la seguente motivazione.

Si prende atto dell'errore nell'adozione del provvedimento sanzionatorio da parte del Cpl in quanto il ricorrente era presente all'appuntamento fissato, come confermato dallo stesso Cpl.

2) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0021231.22-10-2025, il Comitato accoglie il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio prot. 83720 del 16/09/2025 per la seguente motivazione.

Il ricorrente si è regolarmente presentato il giorno 01/07/2025 ed il CPI ha erroneamente rilevato l'assenza.

3) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0020939.20-10-2025, il Comitato accoglie il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio prot. n. 33985 del 17/09/2025 per la seguente motivazione.

La convocazione è stata notificata a mezzo raccomandata AR restituita al mittente per compiuta giacenza. Tale missiva si considera comunque consegnata al destinatario, con tutti gli effetti legali che ne conseguono. Il ricorrente è risultato assente alla convocazione e non ha prodotto documentazione atta a giustificare l'assenza nei modi e nei termini prescritti (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità).

4) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0021232.22-10-2025, il Comitato dichiara improcedibile il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio prot. n. 91037 del 01/10/2025 in quanto lo stesso è mancante di documento di riconoscimento del ricorrente. Nonostante la richiesta di integrazione documentale non è stato possibile sanare l'irregolarità. Secondo le "Indicazioni sulle modalità di presentazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. n. 150/2015" il ricorso deve essere accompagnato da fotocopia del documento di identità del ricorrente in corso di validità.

5) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0020293.10-10-2025, il Comitato accoglie il ricorso avverso i provvedimenti sanzionatori DD n. 857 del 12/05/2025 e DD n. 1664 del 09/09/2025 per la seguente motivazione.

Dalle informazioni riportate nella ricevuta di presentazione domanda NASpl si evince che la ricorrente, avente domicilio diverso dalla residenza, ha correttamente indicato i propri dati anagrafici. Pertanto, il Cpl avrebbe dovuto inviare le comunicazioni all'indirizzo di domicilio e non a quello di residenza della lavoratrice.

6) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0019488.01-10-2025, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio DD n. 1603 del 28/08/2025 per la seguente motivazione.

La convocazione e la comunicazione di adozione del provvedimento di applicazione della decurtazione sono state effettuate utilizzando i dati di contatto verificati conferiti dal lavoratore al SIISL. Ai sensi dell'art. 3 del DM 174/2024, tali comunicazioni sono da ritenersi valide e produttive degli effetti di legge.

Il lavoratore è risultato assente all'appuntamento e non ha presentato giustificativi per l'assenza. (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità). Non si ritengono accoglibili le motivazioni addotte dal ricorrente. La convocazione è stata notificata all'indirizzo mail indicato nella domanda Naspi che è la stessa risultante dal Patto di Attivazione Digitale (PAD). Si rileva inoltre che nel modulo ricorsi la mail indicata è la medesima.

7) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0021288.22-10-2025, il Comitato accoglie il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio prot. n. 88641 del 26/09/2025 per la seguente motivazione.

Alla data del 23/07/2025, che ha generato l'evento di cui al provvedimento sanzionatorio oggetto del ricorso, non sussistevano più gli obblighi di condizionalità in capo al ricorrente.

8) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0021215.22-10-2025, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio prot. n. 34503 del 18/09/2025 per la seguente motivazione.

Non si ritengono accoglibili le motivazioni addotte dal ricorrente. Il giorno dell'appuntamento al quale il ricorrente non si è presentato lo stesso percepiva ancora l'indennità NASpi e pertanto era soggetto agli obblighi di condizionalità. Il ricorrente è pertanto risultato assente alla convocazione del 28/01/2025 e non ha prodotto documentazione atta a giustificare l'assenza nei modi e nei termini prescritti (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità).

9) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0020312.13-10-2025, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio DD n. 2264 del 27/08/2025 per la seguente motivazione.

La convocazione è stata effettuata utilizzando i dati di contatto verificati conferiti dal lavoratore al SIISL. Ai sensi dell'art. 3 del DM 174/2024, tali comunicazioni sono da ritenersi valide e produttive degli effetti di legge.

Il ricorrente è risultato assente all'appuntamento fissato e non ha prodotto idonea documentazione atta a motivare la sua assenza nei termini previsti dalla normativa vigente (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità).

10) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0020275.10-10-2025, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio prot. n. 90748 del 01/10/2025 per la seguente motivazione.

La convocazione, la comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio e l'adozione del provvedimento di applicazione della decurtazione, sono state effettuate utilizzando i dati di contatto verificati conferiti dalla lavoratrice al SIISL. Ai sensi dell'art. 3 del DM 174/2024, tali comunicazioni sono da ritenersi valide e produttive degli effetti di legge.

La ricorrente è risultata assente all'appuntamento fissato e non ha prodotto idonea documentazione atta a motivare la sua assenza nei termini previsti dalla normativa vigente (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità).

11) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0020280.10-10-2025, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio DD n. 2264 del 27/08/2025 per la seguente motivazione.

La ricorrente, convocata utilizzando i dati di contatto forniti in sede di stipula del Patto di Servizio Personalizzato (PSP), è risultata assente all'appuntamento fissato e non ha prodotto idonea documentazione atta a motivare la sua assenza nei termini previsti dalla normativa vigente (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità).

12) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0020274.10-10-2025, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio prot. n. 34040 del 17/09/2025 per la seguente motivazione.

Non si ritiene accoglibile la motivazione circa la mancata conoscibilità della convocazione adottata in sede di presentazione del ricorso, né può ritenersi valida l'ulteriore documentazione prodotta in quanto non presentata nei modi e nei termini prescritti. La ricorrente è risultata assente all'appuntamento fissato e non ha prodotto documentazione atta a giustificare l'assenza (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità).

13) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0021282.22-10-2025, il Comitato accoglie il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio prot. n. 34479 del 18/09/2025 per la seguente motivazione.

In considerazione del fatto che non è stato possibile visionare i log dei collegamenti all'appuntamento da remoto risalente al giorno 08/11/2024 in quanto non più agli atti del Cpl e in considerazione del notevole lasso di tempo trascorso tra l'evento di condizionalità (08/11/2024) e la notifica del provvedimento sanzionatorio (01/10/2025) per cui la ricorrente potrebbe aver legittimamente pensato di cancellare eventuali prove di scarsa connessione, il Comitato accoglie ricorso.

14) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0020281.10-10-2025, il Comitato accoglie il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio DD n. 2264 del 27/08/2025 per le seguenti motivazioni.

Il ricorrente non poteva essere a conoscenza della convocazione effettuata dal Cpl in quanto trasmessa a mezzo raccomandata AR che risulta restituita al mittente con esito "destinatario sconosciuto". Nell'ipotesi di mancata consegna della raccomandata perché il destinatario è sconosciuto, trasferito o il suo indirizzo registrato non è sufficiente, la notifica si intende non perfezionata, in quanto il destinatario non è stato messo nelle condizioni di poter prendere visione della documentazione.

Si rileva, peraltro, che la comunicazione di adozione del provvedimento sanzionatorio, notificata al ricorrente al medesimo indirizzo dell'originaria convocazione, è stata regolarmente ricevuta dal destinatario. Si ritiene, pertanto, che in casi come quello oggetto di esame che il Cpl debba tentare di effettuare una seconda notifica o, se possibile, completare la stessa con altre modalità.

15) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot.

m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0021954.30-10-2025, il Comitato, respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio DD n. 700 del 05/08/2025 per la seguente motivazione.

Il ricorrente è risultato assente senza giustificato motivo all'appuntamento fissato per il 07/07/2025 non avendo trasmesso documentazione idonea a giustificare l'assenza nei termini previsti (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150"). Le motivazioni addotte dal ricorrente non sono accoglibili in quanto la convocazione era avvenuta attraverso raccomandata a mano sottoscritta dallo stesso.

16) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0021956.30-10-2025, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio DD n. 1686 del 11/09/2025 per la seguente motivazione.

La convocazione notificata a mezzo raccomandata AR restituita al mittente per compiuta giacenza, si considera comunque consegnata al destinatario, con tutti gli effetti legali che ne conseguono. Il ricorrente è risultato assente alla convocazione del 18/08/2025 e non ha prodotto documentazione atta a giustificare l'assenza nei modi e nei termini prescritti (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità).

17) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0020058.08-10-2025, il Comitato accoglie il ricorso avverso i provvedimenti n. 1324 del 03/07/2025 (prima mancata presentazione) e n. 1528 del 06/08/2025 (seconda mancata presentazione) per la seguente motivazione.

Le convocazioni sono state inviate a contatti risultanti dal SIISL che tuttavia non risultano essere verificati. Pertanto, l'invio della convocazione non può ritenersi valida ai fini della notifica.

18) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0020553.14-10-2025, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio prot. n. 83144 del 15/09/2025 per la seguente motivazione.

Il lavoratore, a conoscenza delle attività concordate nell'ambito del percorso GOL è risultato assente all'appuntamento fissato e non ha prodotto alcuna documentazione atta a motivare la sua assenza nei termini previsti dalla normativa vigente (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità). Non si ritiene accoglibile la motivazione addotta in sede di presentazione del ricorso in quanto la documentazione attestante lo smarrimento del cellulare non è mai stata presentata dal lavoratore al Cpl nemmeno a seguito della comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio avvenuta il giorno 18/08/2025. Inoltre, la presentazione del ricorso a seguito della notifica a mezzo mail del provvedimento sanzionatorio, evidenzia la correttezza e la funzionalità dell'indirizzo mail presso cui erano state trasmesse le precedenti comunicazioni.

19) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0021281.22-10-2025, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio DD n. 2264 del 27/08/2025 per la seguente motivazione.

La ricorrente è risultata assente senza giustificato motivo all'appuntamento fissato per il 14/08/2025 non avendo trasmesso documentazione idonea a giustificare l'assenza nei termini previsti (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150").

P.Q.M.

Il Comitato, definitivamente pronunciando, dichiara i ricorsi prot.:

- 1) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0020282.10-10-2025 accolto;
- 2) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0021231.22-10-2025 accolto;
- 3) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0020939.20-10-2025 respinto;
- 4) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0021232.22-10-2025 improcedibile;
- 5) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0020293.10-10-2025 accolto;
- 6) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0019488.01-10-2025 respinto;
- 7) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0021288.22-10-2025 accolto;
- 8) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0021215.22-10-2025 respinto;
- 9) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0020312.13-10-2025 respinto;
- 10) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0020275.10-10-2025 respinto;
- 11) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0020280.10-10-2025 respinto;
- 12) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0020274.10-10-2025 respinto;
- 13) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0021282.22-10-2025 accolto;
- 14) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0020281.10-10-2025 accolto;
- 15) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0021954.30-10-2025 respinto;
- 16) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0021956.30-10-2025 respinto;
- 17) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0020058.08-10-2025 accolto;
- 18) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0020553.14-10-2025 respinto;
- 19) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0021281.22-10-2025 respinto.

Il Comitato approva il verbale n. 12 del 12 febbraio 2026.

La presente delibera è pubblicata sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e viene comunicata, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. n. 1199/1971, ai ricorrenti, ai Cpl che hanno adottato i provvedimenti sanzionatori e ad eventuali altri soggetti interessati.

Così deciso, Roma, 27 febbraio 2026.

Siglatò
Il Dirigente
Alessandro Gaetani

Il Presidente
Massimo Temussi